

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 29 DEL 03/04/2024

PORTO DI ORTONA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISURA M5C3-11 – INVESTIMENTO 4 – “INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI PER LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (ZES)”

APPROFONDIMENTO DEI FONDALI MEDIANTE DRAGAGGIO E CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA DI RIVA

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA - PRIMO TRATTO

C.U.P. J79J21012000006 – C.I.G. A0100CA987

ATTIVITÀ DI SALPAMENTO SUBACQUEO DEI MASSI GUARDIANI SITUATI AL PIEDE DELLA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI ORTONA

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, co. 1, lett. f) della Legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6, co. 5 della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8, co. 3, lett. m) della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di Gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022, n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16.03.2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 6, co. 4, lett. a) della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in



riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTI** il Decreto Legislativo del 30.04.1992, n. 285 recante il “*Nuovo Codice della Strada*”, di cui in particolare gli artt. 5, 6 e 7, nonché le norme del Regolamento di esecuzione del medesimo Decreto;
- VISTO** il D.M. n. 492 del 3 dicembre 2021, emesso dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, con cui, in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura M5C3-11 – Investimento 4 “Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)”, viene ripartita la somma di 630 milioni di euro tra le zone economiche speciali per la realizzazione di interventi tra loro coerenti e interconnessi che mirano nel loro insieme a favorire la competitività e lo sviluppo economico nelle aree ZES;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 2, co. 1, del suddetto D.M. n. 492/2021 questa Autorità di Sistema Portuale è stata nominata Soggetto attuatore dell'intervento di cui in epigrafe con contestuale assegnazione di un finanziamento di euro 13.000.000,00;
- VISTO** il Decreto del Presidente n. 164 del 23.09.2022 con il quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo relativo all'intervento di cui trattasi;
- PRESO ATTO** che con Decreto Presidenziale n. 241 del 21.09.2023 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo all'intervento “*Porto di Ortona - Approfondimento dei fondali mediante dragaggio e consolidamento della Banchina di Riva - Intervento di consolidamento della banchina - Primo tratto*”, redatto dalla Società Modimar Project S.r.l., con sede legale in via Asmara n. 72, 00199 Roma (RM);
- CONSIDERATO** che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, con Decreto Presidenziale n. 311 del 19.12.2023 è stato disposto l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di cui trattasi al Costituendo R.T.I.: Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.a. con sede in Trieste, Via Genova n. 1, P.I. e C.F.: 01336990328 - Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l. con sede in Senigallia (AN), Via Marche n. 38, P.I. e C.F.: 00982160426 (soggetto incaricato della progettazione ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 36/2023 R.T.P.: Seacon S.r.l. con sede in Roma (RM), Viale Dei Parioli n. 60, C.F. 06400550585, P.I. 01543571002 – Acale S.r.l. con sede in Ancona (AN), Via Tommasi n. 28; C.F. e P.I. 02399260427);
- CONSIDERATO** altresì, che con il medesimo decreto veniva disposto, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., che è sempre autorizzata, su richiesta dell'amministrazione che intenda usufruirne, la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via anticipata;



- CONSIDERATO** che in data 28.12.2023 è stato redatto, in contraddittorio con il soggetto appaltatore, il Certificato di inizio lavori, con il quale veniva disposto l'avvio dei lavori di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre e Subacquea da ordigni esplosivi residuati bellici, l'avvio dei sondaggi sui materiali di banchina nonché l'avvio della progettazione esecutiva dell'intervento;
- CONSIDERATO** altresì, che in data 09.02.2024 veniva redatto, in contraddittorio con il soggetto appaltatore, il Certificato di inizio lavori n. 2, al fine di dare avvio alle attività di salpamento dei massi guardiani presenti al piede della banchina di Riva, come previsto dal PFTE dell'intervento di cui trattasi, al fine di evitare ogni rischio di interferenza degli stessi con le attività di bonifica profonda subacquea, ad integrazione delle attività già avviate con il Certificato di inizio lavori del 28.12.2023;
- VISTA** la nota inoltrata dalla Società Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.a. in data 23.02.2024 e acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 2925, con la quale viene avanzata richiesta di emissione di ordinanza al fine di procedere con le attività di cui sopra;
- CONSIDERATO** che le attività di cui trattasi, il cui avvio è previsto per il giorno 08.04.2024 con durata 40 giorni, sono finalizzate alla rimozione di massi artificiali in conglomerato cementizio presenti sul fondale direttamente prospiciente il fronte banchina e successiva collocazione degli stessi su aree a terra della banchina di Riva, mediante l'ausilio di sommozzatori e l'utilizzo di gru semovente posizionata in prossimità del ciglio della banchina di Riva;
- PRESO ATTO** che tale attività risulta propedeutica alla successiva bonifica bellica subacquea nonché all'esecuzione dei lavori di cui trattasi;
- POSTO** che l'esecuzione delle attività di cui trattasi comporterà la temporanea occupazione di porzioni di suolo demaniale attualmente adibite alla circolazione portuale, di volta in volta interessate dall'occupazione della gru semovente, come meglio raffigurato nella planimetria allegata al presente provvedimento (*Allegato 1*), che raffigura le aree di ingombro a terra per l'attività di salpamento, ciascuna di dimensioni 60,00x15,00 mt, e due aree di stoccaggio massi di dimensioni 20,00x20,00 mt ciascuna;
- RITENUTO** alla luce di quanto sopra, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti, oltre che della pubblica e della privata incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, affinché per le attività in argomento possa essere recata una disciplina specifica in ordine all'esecuzione delle medesime con contestuale interdizione ad ogni uso e a qualunque accesso degli spazi demaniali all'uopo interessati, ciò a fronte delle potenziali interferenze nella fattispecie ravvisabili con la circolazione strettamente portuale correlata alle attività di movimentazione merci nell'impianto portuale denominato Facility merci ITOTN-0001 Banchina di Riva - Riva Nuova del porto di Ortona;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questa Autorità di Sistema Portuale;

RENDE NOTO CHE

- nel porto di Ortona, presso la banchina di Riva, a partire dal giorno 08.04.2024, verrà dato avvio alle attività di salpamento subacqueo dei massi guardiani situati al piede della banchina di Riva, mediante l'utilizzo di gru semoventi da terra e l'ausilio di sommozzatori, nell'ambito dell'intervento "*Porto di Ortona - Approfondimento dei fondali mediante dragaggio e consolidamento della Banchina di Riva - Intervento di consolidamento della banchina - Primo tratto*", C.U.P. J79J21012000006, di cui nelle premesse riportato;
- le imprese esecutrici sub-affidatarie delle sopra richiamate attività, che opereranno per conto del R.T.I. aggiudicatario dei lavori di cui in epigrafe (Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.a., Via Genova n. 1, Trieste - Impresa Costruzioni Mentucci Aldo S.r.l., Via Marche n. 38, Senigallia (AN)), sono le seguenti:
 - Buonefra S.r.l., con sede in via del Porto s.n.c., 66026 Ortona (CH): sollevamento dei massi guardiani e spostamento degli stessi nelle aree di stoccaggio a terra mediante l'uso delle gru semoventi portuali;
 - Mari Ter S.r.l., con sede in via del Porto n. 18, 66026 Ortona (CH): attività subacquee;
- le suddette attività, per le esigenze connesse alla relativa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione degli spazi demaniali marittimi localizzati presso la banchina di Riva del porto di Ortona, di volta in volta interessati dalle attività di cui trattasi, come meglio individuati nell'elaborato grafico allegato al presente provvedimento (*Allegato 1*), che ne costituisce parte integrante, ciò con decorrenza a partire dal giorno 08.04.2024 ed entro i successivi n. 40 giorni;
- le attività avverranno in maniera progressiva su ciascuna area di intervento, in relazione alle esigenze dell'operatività portuale, secondo il programma esecutivo che verrà comunicato dall'impresa appaltatrice a questa Autorità e all'Autorità marittima, stabilito in coordinamento con le imprese portuali ivi operanti e con l'Autorità marittima stessa in relazione alla previsione degli accosti, per quanto d'interesse e competenza dell'Autorità marittima ai fini dell'adozione delle ordinanze di interdizione degli specchi acquei prospicienti le aree di cantiere a terra, per la sicurezza della navigazione e la disciplina degli accosti delle navi;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA

ART. 1

Al fine dell'esecuzione delle attività di cui trattasi, le porzioni dello spazio demaniale di volta in volta interessate dalle occupazioni di cui alle premesse sono interdette, secondo il programma esecutivo che verrà comunicato dall'impresa appaltatrice a questa Autorità e all'Autorità marittima, stabilito in coordinamento con le imprese portuali ivi operanti e con l'Autorità marittima stessa in relazione alla previsione degli accosti, per l'intera durata temporale dei lavori di cui trattasi, ad ogni uso e a qualunque accesso, ivi inclusa la sosta e la circolazione di qualunque persona e veicolo, ciò pur nel rispetto delle modalità esecutive disciplinate per i lavori in questione nei seguenti articoli e fatte salve le attività della cantierizzazione attinenti alla realizzazione dei lavori medesimi nonché le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti, per le quali il competente soggetto appaltatore dei lavori in epigrafe dovrà garantire ogni dovuta attività di coordinamento e

programmazione al fine di assicurare la viabilità funzionale al corretto svolgimento delle attività portuali.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per operazioni di pubblico soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per ogni attività strettamente legata ai lavori in questione.

ART. 2

Al fine di poter effettuare le attività previste dal presente provvedimento, opereranno all'interno dell'impianto portuale denominato Facility merci ITOTN-0001 Banchina di Riva - Riva Nuova del porto di Ortona le seguenti imprese:

- Buonefra S.r.l., con sede in via del Porto s.n.c., 66026 Ortona (CH);
- Mari Ter S.r.l., con sede in via del Porto n. 18, 66026 Ortona (CH).

ART. 3

Per l'intera durata delle attività di cui alle premesse, gli spazi demaniali ad oggetto delle occupazioni di cui al precedente articolo 1 resteranno nella totale custodia del competente soggetto appaltatore a cui le occupazioni medesime sono finalizzate.

A tal proposito è stabilito che i suddetti spazi, per le esigenze della cantierizzazione preposte ai lavori di cui trattasi, dovranno risultare, a ogni cura ed onere dello stesso soggetto appaltatore, correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi alla circolazione portuale ed ogni altra attività normalmente svolta nelle immediate vicinanze, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato e integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione nonché di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 4

Ai fini delle attività in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- informare con adeguato anticipo sull'avvio di ogni fase di cantiere la locale Capitaneria di porto per i profili di competenza dell'Autorità marittima in relazione alla previa adozione delle ordinanze di interdizione degli specchi acquei prospicienti le aree di cantiere a terra, per la sicurezza della navigazione e la disciplina degli accosti delle navi, e coordinarsi con le imprese operanti nella banchina oggetto di intervento, in relazione alla previsione degli accosti e alle attività portuali ivi previste nel periodo interessato dai lavori, al fine di limitare ogni possibile interferenza con la circolazione strettamente portuale correlata alle attività di movimentazione merci nell'impianto portuale denominato Facility merci ITOTN-0001 Banchina di Riva - Riva Nuova del porto di Ortona, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti, oltre che della pubblica e della privata incolumità, nonché al fine di limitare ogni possibile disagio all'operatività portuale;
- le attività in questione dovranno essere eseguite nel rispetto di tutte le vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di

costruzioni edilizie ed urbanistica, tutela ambientale, sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, sicurezza degli impianti tecnologici;

- resterà in capo al soggetto appaltatore il conseguimento delle autorizzazioni e degli assensi che, comunque denominati, siano nella fattispecie dovuti per legge;
- resterà, altresì, in capo al soggetto appaltatore la preventiva individuazione in sito dei sottoservizi tecnologici esistenti, cosicché questi ultimi non abbiano ad essere intercettati e danneggiati con le attività di indagine in argomento;
- lo spazio interessato dalle attività in questione, per tutta la durata delle stesse, dovrà essere delimitato e segnalato conformemente alle vigenti disposizioni legislative, di cui in particolare si richiamano il D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione, ciò affinché non abbiano mai a verificarsi intromissioni di non addetti negli spazi medesimi o pregiudizievoli interferenze con la circolazione portuale;
- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati atta ad impedire interferenze tra le attività proprie del cantiere e la circolazione portuale circostante, in particolare per quanto concerne le manovre di entrata e di uscita dei mezzi d'opera negli spazi di lavoro;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- in presenza delle operazioni di movimentazione merci ed in caso di interferenze, le lavorazioni dovranno temporaneamente interrompersi al fine di limitare i rischi interferenziali con il traffico di mezzi;
- al termine delle attività in questione, lo spazio per le stesse impegnato dovrà essere ricondotto in pristino entro il tempo massimo di n. 1 giorno, ciò con la corretta ricostruzione delle porzioni dell'esistente sovrastruttura di pavimentazione per l'occasione alterate, nonché rimozione di ogni materiale ed attrezzatura di pertinenza;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia di tutte le aree interessate dalle attività in questione non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dalla conclusione dei lavori stessi;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ortona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione, oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto

dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 20 del 20.12.2012;

- dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative di qualunque ordine e grado.

Restano inoltre in capo al medesimo soggetto appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri previsti, per quanto di sua competenza, dalle vigenti disposizioni legislative e di quelle che venissero eventualmente emanate nel corso dei lavori per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da "Coronavirus – Covid-19".

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 5

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ortona.

ART. 6

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero integri violazione delle disposizioni di cui al Codice della Strada od al relativo Regolamento di esecuzione.

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Minervino



ALLEGATO 1

